

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5341 del 05/10/2017
Oggetto	Rif. SUAP 440/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Azienda Agricola VIAN TIGUA IL GIARDINO dell'ESSERE di Basili Simone per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5519 del 05/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 06/12/2016 prot. n. 37457 (acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 20435 del 06/12/2016), presentata dalla Ditta Azienda Agricola Viantigua Il Giardino dell'Essere di Basili Simone con gestore e titolare il Sig. Simone Basili, con sede legale in Fidenza, via Fornio n. 70 di Fornio e stabilimento ubicato in Fidenza, Strada per Castelnuovo n. 99 di Fornio, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

VISTI:

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 20980 del 16/12/2016;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 08/03/2017 prot. Arpae n. PGPR 4346, tramite nota SUAP del 07/03/2017;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 27/09/2017 prot. n. 33855 (con allegato anche i pareri di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma arrivati presso il Comune in data 20/01/2017 e in data 15/09/2017), acquisita al prot. Arpae n. PGPR 18351 del 27/09/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...all'interno della ditta non esistono emissioni in atmosfera che necessitino di autorizzazione..."*;

all'interno dello stabilimento da autorizzare in AUA risulta presente un impianto di trattamento acque che si evince essere costituito, così come dichiarato dalla Ditta, da *"...degrassatore filtro percolatore fossa Imhoff..."*;

considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Azienda Agricola Viantigua Il Giardino dell'Essere di Basili Simone con gestore e titolare il Sig. Simone Basili, con sede legale in Fidenza, via Fornio n. 70 di Fornio e stabilimento ubicato in Fidenza, Strada per Castelnuovo n. 99 di Fornio, relativamente all'esercizio dell'attività di "agriturismo rurale familiare ospitalità in n. 2 camere per n. 5 posti letto e somministrazione nei locali dell'azienda di pasti e bevande" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 27/09/2017 prot. n. 33855 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 27/09/2017 prot. n. 33855 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Comune di Fidenza.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 34969/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot. P6PR 18351
del 27/09/17

Prot. n.

33855

PEC

27/09/17

Fidenza, ~~21 settembre 2017~~

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

Riferimento 440/SUAP/2016 prot. n. 36749 del 29/11/2016

Oggetto: AGRITURISMO VIAN TIGUA DI BASILI SOMONE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Basili Simone in qualità di titolare della ditta AZIENDA AGRICOLA VIAN TIGUA IL GIARDINO DELL'ESSERE, presentata in data 29 novembre 2016, prot n. 36749, alle integrazioni del 24 febbraio 2017, prot. N 6717 e del 2 marzo 2017, prot. n. 7479, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 29 dicembre 2016, prot. n. 39968, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dall'azienda in oggetto con sede legale e operativa in Fidenza a Fornio n. 70, destinata ad agriturismo familiare con ospitalità in n. 2 camera per 5 posti letti e somministrazione di pasti e bevande, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale;
- l'oggetto della domanda di AUA non è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere; infatti l'istanza in oggetto prevede, relativamente alla matrice scarichi, l'inserimento nel sistema depurativo esistente, costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico, di un ulteriore fossa imhoff a valle;

preso atto che:

- in merito ai reflui derivati dai locali, dalle integrazioni emerge che il sistema di trattamento depurativo è stato integrato con degrassatore, fossa imhoff, filtro percolatore anaerobico ed ulteriore fossa imhoff a valle, opportunamente dimensionati per i 27 abitanti equivalenti;
- tali reflui risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;
- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 15 settembre 2017, prot. n. 32529, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con integrazioni relativamente alla matrice scarichi;
- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 20 gennaio 2017, prot. n. 2109, e successivamente confermato con parere, pervenuto in data 15 settembre 2017, ha comunicato che nessun parere è dovuto, in merito alla preso d'atto che la ditta risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab. B del DPR 19/10/2011, n. 227, ovvero trattasi di categoria esclusa dall'obbligo di presentazione della relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR succitato;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014, e della zonizzazione acustica vigente;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'attività svolta non comporta alcun tipo di emissione che necessiti di apposita autorizzazione;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPA pervenuto il 15 settembre 2017, prot. n. 32529, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003 ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza semestrale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- si provveda alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

(documento firmato digitalmente)



agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif PGPR Arpae 17/16 del 02.01.2017
Rif Prot 40154 del 30.12.16 Comune di Fidenza

Pec

Al Sindaco
del Comune di
Fidenza

Arpae – SAC
Struttura Autorizzazioni
Concessioni
(tramite posta interna)

Comune di Fidenza Protocollo Generale	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0002109/2017 del 20/01/2017	
Firmatario: ROSSELLA ZUCCHERI, CLARA CARINI	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Ditta: Agriturismo Viantiqua di Basili Simone, avente sede legale ed operativa in Fidenza loc. Fornio di Fidenza (PR) Richiesta integrazioni.

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto risulta una attività riconducibile ad agriturismo (n°2 camere per complessivi n°5 posti letto) e sala ristorazione (senza indicazione della superficie utile ma indicata della capienza di n°30 coperti).

Si prende atto che per il trattamento dei reflui derivati dai locali di somministrazione (sala pranzo con annessa cucina e servizi igienici per gli avventori ed il personale dipendente (presente in numero di 4)), è prevista una linea di depurazione costituita da degrassatore, fossa tipo Imhoff e filtro percolatore. Il tutto è dimensionato per n°20 AE e lo scarico avviene in fosso latero stradale attiguo all'attività.

I reflui derivanti dal complesso edilizio descritto risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura ma dalla presa in visione degli elaborati e dagli atti d'archivio a disposizione (aut. Scarico Comune di Fidenza n°06/2011) emerge una non corretta applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 1053/03 in quanto il sistema di trattamento proposto non è compreso tra quelli indicati nella tabella B della citata DGR 1053/03 essendo emersa la presenza di filtro percolatore anaerobico.

Preso atto di quanto sopra descritto è necessario l'inoltro di specifica documentazione integrativa esplicitativa del sistema di trattamento depurativo da scegliersi tra quelli proposti nella Tab B allegata alla suddetta DGR 1053/03 in riferimento alla categoria "complesso edilizio dal quale defluiscono scarichi derivati esclusivamente da wc e cucine".

Necessitano inoltre informazioni circa la destinazione del locale indicato in planimetria come "sala didattica" attiguo alla sala ristorazione; qualora s'intenda sfruttare detta superficie come area ristorativa si dovrà procedere al ricalcolo del dimensionamento degli elementi costituiti del sistema di trattamento depurativo in essere.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Si ricorda che l'adeguato dimensionamento del sistema depurativo e la sua corretta manutenzione sono condizioni importanti ai fini del funzionamento e soprattutto per il rispetto delle caratteristiche qualitative dei reflui scaricati nell'ambiente idrico.

Matrice rumore

Preso atto che la ditta in oggetto risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab. B del DPR 19/10/2011 n°227 ovvero trattasi di categoria esclusa dall'obbligo di presentazione della relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR succitato, si fa presente che il parere Arpa non è dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice acqua e rumore: R. Zuccheri

Sinadoc:2017/1394

Al Sindaco
del Comune di
Fidenza

Arpae – SAC
Struttura Autorizzazioni
Concessioni
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Ditta: Agriturismo Viantiqua di Basili Simone, avente sede legale ed operativa in Fidenza loc. Forno di Fidenza (PR). Parere di competenza

E	
Comune di Fidenza Protocollo Generale	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0032529/2017 del 15/09/2017 Firmatario: ROSSELLA ZUCCHERI, CLARA CARINI

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto risulta una attività riconducibile ad agriturismo (n°2 camere per complessivi n°5 posti letto) con sala ristorazione e sala didattica.

Si prende atto di quanto indicato nella documentazione integrativa dalla quale emerge che il sistema di trattamento depurativo è stato integrato con degrassatore, fossa imhoff, filtro batterico aerobico ed ulteriore fossa imhoff a valle ed opportunamente dimensionati per i 27 AE calcolati secondo l'elaborato planimetrico pervenuto.

In considerazione di quanto sopra descritto, ritenuto che i reflui derivanti dal complesso edilizio in esame risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura, risultando ora correttamente applicate le disposizioni di cui alla DGR 1053/03 essendo il sistema di trattamento proposto compreso tra quelli indicati nella tabella B della citata DGR 1053/03,

si ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui con le modalità indicate nell'istanza, nel rispetto delle normative di settore e comunque secondo le seguenti prescrizioni:

- si effettui una manutenzione ordinaria con cadenza semestrale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- il punto di scarico in fosso di scolo sia tenuto sgombro dalla vegetazione spontanea al fine di evitare irregolarità nel deflusso;
- sia tenuta a disposizione degli Enti preposti ai controlli la documentazione probatoria delle manutenzioni eseguite e dello smaltimento dei fanghi di supero.

A riguardo della matrice rumore si ribadisce quanto già riportato nella precedente nota PGPR 17/986 del 20.1.17 nella quale si rileva che il parere di competenza non è dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice acqua e rumore: R. Zuccheri

Sinadoc:17/1394 e 17/34969

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.